SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dei trasporti

Ministero della solidarietà sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Ministero della solidarietà sociale

DECRETO 20 novembre 2007.

Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per l'anno 2006.

07A10786

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Definizione dei termini e delle modalità tecniche di trasmissione telematica.

07A10784

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 dicembre 2007, n. **256.**

Contributo straordinario in favore dello *Staff College* delle Nazioni Unite, con sede in Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dello *Staff College*, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale della risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2605):

Presentato dall'on. Sereni ed altri l'8 maggio 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 maggio 2007 con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 20, 28 giugno 2007 e 26 luglio 2007.

Esaminato in aula l'11 settembre 2007 e approvato il 12 settembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1790):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 settembre 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 novembre e 5 dicembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007.

08G0002

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2008.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Mauro Agostini dalla carica di Sottosegretario di Stato al Commercio internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate in data 2 gennaio 2008 dal dott. Mauro Agostini dalla carica di Sottosegretario di Stato al Commercio internazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del commercio internazionale;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Mauro Agostini dalla carica di Sottosegretario di Stato al Commercio internazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro del commercio internazionale*

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 102

08A00154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Jonathan Bouillot, della formazione professionale, acquisita in Gran Bretagna, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza del sig. Jonathan Bouillot, cittadino britannico, nato a Kingston upon Thames il 6 marzo 1966, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale di accompagnatore turistico acquisita in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue inglese e italiano;

Tenuto conto del certificato relativo all'esperienza professionale emesso dal Department for Education and Skills;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 7 novembre 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa alla luce del citato certificato attestante l'esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jonathan Bouillot, cittadino britannico, nato a Kingston upon Thames il 6 marzo 1966, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue inglese e italiano, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa tenuto conto del certificato emesso dal Department for Education and Skills, relativo all'esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 229/2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

07A11019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del Tesoro è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul «conto di disponibilità», mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonché attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro pone in essere:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridicofinanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2008, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione competente in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «direttore della Direzione II»).

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 2005 citato nelle premesse; le modalità di gestione del «conto disponibilità» di cui al predetto decreto, rientrano nell'attività disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che al termine dell'anno

finanziario 2008 la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%, la quota dei certificati di credito del Tesoro tra il 10% e il 18%; inoltre, le quote dei buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e l'8%.

Le operazioni previste dal decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005 potranno essere svolte nei limiti massimi ivi previsti, di cinque miliardi di euro giornalieri e di cinque miliardi di euro quale saldo netto annuo.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, la riduzione del costo complessivo dell'indebitamento compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento.

Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonché le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal «direttore della Direzione II».

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad operazioni di rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del Tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Art. 4.

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità .

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si farà riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», inoltre, firmerà i contratti I.S.D.A. («International Swap & Derivatives Association», già «International Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonché ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 6.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal direttore generale del Tesoro o per sua delega dal «direttore della Direzione II».

Art. 7.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00109

DECRETO 2 gennaio 2008.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2008, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 2 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2007;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di novembre 2007;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,324%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 4,703%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,90%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2008 è pari al 5,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00110

DECRETO 2 gennaio 2008.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2008, ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2007;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2007 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,324%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 4,703%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,90%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2008 è pari al 5,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00111

DECRETO 7 gennaio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 21.223 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantuno giorni con scadenza 15 aprile 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00155

DECRETO 7 gennaio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 gennaio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 21.223 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 gennaio 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 gennaio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00156

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2007.

Inclusione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/135/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva carbendazim, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 che ha designato la Germania quale Stato membro relatore per la sostanza attiva carbendazim;

Visto il decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005) che ha sospeso, in via cautelativa, in attesa della conclusione della revisione comunitaria ai sensi del citato reg. (CEE) n. 3600/92, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim in considerazione della classificazione attribuita a tale sostanza attiva dal decreto ministeriale del 14 giugno 2002 che ha recepito la direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Considerato che secondo tale adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose a tale sostanza attiva è stata attribuita la categoria 2 di mutagenesi e di tossicità per la riproduzione;

Considerato che la categoria 2 di tossicità per la riproduzione viene attribuita a sostanze potenzialmente in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani e/o di provocare effetti tossici sullo sviluppo del feto e la categoria 2 di mutagenesi riguarda le sostanze potenzialmente mutagene per l'uomo;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva carbendazim è stata esaminata dagli Stati membri e successivamente è stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che dal riesame del carbendazim è emersa una serie di problematiche tanto che è stato chiesto al Comitato scientifico delle piante di esprimersi sull'opportunità di fissare una dose giornaliera ammissibile (DGA) e un livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL);

Considerato altresì che soltanto se vengono imposte restrizioni e idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Preso atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non ha espresso un parere entro i termini stabiliti in merito alla proposta di iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che, di conseguenza, la Commissione ha avviato le procedure di regolamentazione previste dall'art. 19 della direttiva 91/414/CEE e dall'art. 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Preso atto che, secondo le citate procedure, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione e che spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;

Preso altresì atto che, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del carbendazim è una questione di gestione del rischio, mentre spetta agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/135/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva della Commissione 2006/135/CE dell'11 dicembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato altresì che come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del carbendazim può essere riesaminata conformemente all'art. 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva carbendazim è iscritta, fino al 31 dicembre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti carbendazim posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbendazim, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

c) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nella Parte A dell'allegato al presente decreto;

d) l'impegno a presentare, entro il 1° gennaio 2008, la documentazione di Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, relativa al prodotto che si intende sostenere;

e) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del carbendazim.

3. I titolari di autorizzazione dei prodotti fitosanitari devono esplicitamente indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti, dalla legislazione comunitaria, per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim.

4. I prodotti fitosanitari attualmente sospesi, contenenti carbendazim per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a) b) c) d) e)* si intendono automaticamente revocati a decorrere dal 1° novembre 2007; il Ministero della salute provvede poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari attualmente sospesi, risultati non conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione di cui al comma 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° dicembre 2007; il Ministero della salute provvede poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

6. Per i prodotti fitosanitari a base di carbendazim, revocati ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, non viene concesso un periodo di smaltimento delle scorte, essendo ampiamente scaduto il termine di 90 giorni previsto per il loro smaltimento dal citato decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005), che ne ha disposto la sospensione.

7. I prodotti fitosanitari risultati conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione di cui al comma 2, restano comunque sospesi in attesa della valutazione di cui al successivo art. 3, commi 1, 2 e 3.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente carbendazim come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 1° gennaio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2009 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995 e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 1° gennaio 2008, si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 2 gennaio 2008; il Ministero della salute provvede a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari attualmente sospesi, che risulteranno conformi in seguito alla valutazione di cui al comma 2, saranno riattivate con successivo decreto dirigenziale.

Art. 4.

1. Le imprese titolari dei prodotti fitosanitari risultati conformi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, presentano le informazioni e gli studi indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto nei tempi e con le modalità indicate nell'art. 2, comma 2, lettera *e)*.

2. I prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non ottemperano all'impegno di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*, si intendono revocati, senza ulteriore smaltimento sulle scorte giacenti in commercio, a partire dal giorno successivo a quello indicato nel citato art. 2, comma 2, lettera *e)*.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 29

ALLEGATO

Sostanza da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«149	Carbendazim (stereochimica non stabilita) N. CAS 10605-21-7 N. CIPAC 263	Metil benzimidazol-2-il-carbammato	980 g/kg	1° gennaio 2007	31 dicembre 2009	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — cereali, — semi di colza, — barbabietola da zucchero, — granturco, in dosaggi non superiori a — 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza, — 0,075 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di barbabietola da zucchero, — 0,1 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di mais. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni, le dosi di impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del carbendazim.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

07A10856

DECRETO 17 ottobre 2007.

Inclusione della sostanza attiva procimidone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/132/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva procimidone, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 che ha designato la Francia quale Stato membro relatore per la sostanza attiva procimidone;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva procimidone è stata esaminata dagli Stati membri e successivamente è stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame del procimidone sono emerse preoccupazioni soprattutto per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, in particolare la possibilità che interferisca con il sistema endocrino e che attualmente non vi è consenso tra gli scienziati sulla portata esatta di tale rischio;

Considerato altresì che soltanto se vengono imposte restrizioni e idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti procimidone soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Preso atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non ha espresso un parere entro i termini stabiliti in merito alla proposta di iscrizione della sostanza attiva procimidone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che, di conseguenza, la Commissione ha avviato le procedure di regolamentazione previste dall'art. 19 della direttiva 91/414/CEE e dall'art. 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Preso atto che, secondo le citate procedure, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione e che spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;

Preso altresì atto che, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del procimidone è una questione di gestione del rischio, mentre spetta agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/132/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva procimidone nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva della Commissione 2006/132/CE dell'11 dicembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva procimidone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/132/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva procimidone nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che è opportuno ottenere ulteriori informazioni riguardo agli effetti nocivi del procimidone sul

sistema endocrino in base agli orientamenti attualmente in corso di definizione da parte dell'Organizzazione per la cooperazionee lo sviluppo economico (OCSE) e che è dunque opportuno disporre che il procimidone debba essere sottoposto a tale esame ulteriore non appena saranno convenuti gli orientamenti OCSE sulle prove e che tali studi debbano essere presentati dal notificante;

Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalità indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto;

Considerato altresì che come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del procimidone può essere riesaminata conformemente all'art. 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili;

Ritenuto, alla luce delle sopraindicate considerazioni, di limitare al più tardi:

al 31 dicembre 2007 il periodo di utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese non ottempereranno a quanto previsto nel sottoindicato art. 2, comma 2;

al 30 giugno 2009 il periodo di utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti a quanto previsto nel sottoindicato art. 3, comma 2;

Visti i chiarimenti pervenuti il 15 marzo 2007 da parte della Commissione DG SANCO, in merito alle procedure di riesame alla luce dei principi uniformi dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva procimidone è iscritta, fino al 30 giugno 2008, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti procimidone posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti procimidone già autorizzati per almeno uno degli impieghi giudicati conformi all'art. 6, paragrafo 1 e paragrafo 2 lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed indicati nella parte A dell'allegato al presente decreto, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nell'allegato al presente decreto;

c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori, entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del procimidone e, sempre entro la stessa data, la presentazione di dati legati all'esposizione a lungo termine dei mammiferi selvatici e sul metodo di depurazione delle acque reflue;

e) l'impegno da parte dei notificanti che hanno a suo tempo chiesto l'iscrizione del procimidone nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, a fornire al Ministero della salute ed alla Commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi riguardanti possibili effetti nocivi del procimidone sul sistema endocrino, entro 2 anni dall'adozione da parte dell'dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) degli orientamenti sulle prove relative alla pertubazione del sistema endocrino.

3. In entrambi i casi previsti al comma 2, lettera *a)*, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a) b) c) d) e)*, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° novembre 2007; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° dicembre 2007; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente procimidone come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. Le relative autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2008 a conclusione della valutazione effettuata secondo detti principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Le imprese titolari dei prodotti fitosanitari risultati conformi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, presentano le informazioni e gli studi indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto nei tempi e con le modalità indicate nell'art. 2, comma 2, lettera *d)*.

2. I prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non ottemperano all'impegno di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, si intendono revocati, senza ulteriore smaltimento sulle scorte giacenti in commercio, a partire dal giorno successivo a quello indicato nel citato art. 2, comma 2, lettera *d)*.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2007.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari conformi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, presenti in commercio con l'etichettatura precedentemente autorizzata non più conforme alle nuove condizioni d'impiego fissate nella parte A dell'allegato al presente decreto per la sostanza attiva procimidone, è consentita fino al 31 dicembre 2007.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita per un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2009 .

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per il procimidone a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 33

ALLEGATO

Sostanza da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
146	PROCIMIDONE N. CAS 32809-16-8 N. CIPAC 383	N-(3,5-diclorofenil)-1,2-dimetilciclopropano-1,2-dicarbossimide	985 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	**PARTE A** Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — cetrioli in serra (sistemi idroponici chiusi), — prugne (destinate alla trasformazione), in dosaggi non superiori a: — 0,75 Kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Se del caso, occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — dei consumatori, di cui occorre controllare l'esposizione alimentare acuta, — delle falde acquifere, quando la sostanza attiva viene usata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, — degli operatori, che dovranno indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza, — dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un'area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro. **PARTE B** Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procimidone, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del procimidone Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori dati di conferma per provare l'accettabilità dell'impiego della sostanza attiva in situazioni in cui è probabile che vi sia un'esposizione a lungo termine dei mammiferi selvatici; essi chiedono altresì informazioni sul metodo di depurazione delle acque reflue usato in caso di applicazione della sostanza attiva nelle serre. Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi riguardanti i possibili effetti nocivi del procimidone sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione, da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), degli orientamenti sulle prove relative alla perturbazione del sistema endocrino. Gli Stati membri fanno sì che il notificante che ha chiesto l'iscrizione del procimidone nel presente allegato fornisca tali studi alla Commissione entro due anni dall'adozione dei suddetti orientamenti sulle prove.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

07A10857

DECRETO 17 ottobre 2007.

Inclusione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/134/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva fenarimol, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 che ha designato il Regno Unito quale Stato membro relatore per la sostanza attiva fenarimol;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva fenarimol è stata esaminata dagli Stati membri e successivamente è stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame del fenarimol sono emerse preoccupazioni soprattutto per quanto concerne i suoi effetti tossici intrinseci, in particolare la possibilità che interferisca con il sistema endocrino e che attualmente non vi è consenso tra gli scienziati sulla portata esatta di tale rischio;

Considerato che sulla base del citato rapporto è stato chiesto inoltre al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR), operante presso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), di determinare una dose giornaliera ammissibile (DGA) ed un livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO);

Considerato altresì che soltanto se vengono imposte restrizioni che, in questo caso riguardano il periodo di iscrizione e l'impiego, si può prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti fenarimol soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Preso atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non ha espresso un parere entro i termini stabiliti in merito alla proposta di iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che, di conseguenza, la Commissione ha avviato le procedure di regolamentazione previste dall'art. 19 della direttiva 91/414/CEE e dall'art. 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Preso atto che, secondo le citate procedure, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione e che spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;

Preso altresì atto che, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del fenarimol è una questione di gestione del rischio, mentre spetta agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/134/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva della Commissione 2006/134/CE dell'11 dicembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/134/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva fenarimol nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che è opportuno ottenere ulteriori informazioni riguardo agli effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino in base agli orientamenti attualmente in corso di definizione da parte dell'Organizzazione per la cooperazionee lo sviluppo economico (OCSE) e che è dunque opportuno disporre che il fenarimol debba essere sottoposto a tale esame ulteriore non appena saranno convenuti gli orientamenti OCSE sulle prove e che tali studi debbano essere presentati dal notificante;

Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalità indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto;

Considerato altresì che come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del fenarimol può essere riesaminata conformemente all'art. 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili;

Ritenuto, alla luce delle sopraindicate considerazioni, di limitare, al più tardi:

al 31 dicembre 2007 il periodo di utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese non ottempereranno a quanto previsto nel sottoindicato art. 2, comma 2;

al 30 giugno 2009 il periodo di utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti a quanto previsto nel sottoindicato art. 3, comma 2;

Visti i chiarimenti pervenuti il 15 marzo 2007 da parte della Commissione DG SANCO, in merito alle procedure di riesame alla luce dei principi uniformi dei prodotti fitosanitari contenenti fenarimol;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva fenarimol è iscritta, fino al 30 giugno 2008, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fenarimol posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenarimol già autorizzati per almeno uno degli impieghi giudicati conformi all'art. 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed indicati nella parte A dell'allegato al presente decreto, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nell'allegato al presente decreto;

c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del fenarimol;

e) l'impegno da parte dei notificanti che hanno a suo tempo chiesto l'iscrizione del fenarimol nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, a fornire al Ministero della salute ed alla Commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi riguardanti possibili effetti nocivi

del fenarimol sul sistema endocrino, entro 2 anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) degli orientamenti sulle prove relative alla pertubazione del sistema endocrino.

3. In entrambi i casi previsti al comma 2, lettera *a)*, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fenarimol per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1º novembre 2007; il Ministero della salute provvede poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1º dicembre 2007, il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenarimol come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. Le relative autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2008 a conclusione della valutazione effettuata secondo detti principi uniformi e dando applicazioni alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Le imprese titolari dei prodotti fitosanitari risultati conformi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, presentano le informazioni e gli studi indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto nei tempi e con le modalità indicate nell'art. 2, comma 2, lettera *d)*.

2. I prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non ottemperano all'impegno di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, si intendono revocati, senza ulteriore smaltimento sulle scorte giacenti in commercio, a partire dal giorno successivo a quello indicato nel citato art. 2, comma 2, lettera *d)*.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2007.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari conformi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, presenti in commercio con l'etichettatura precedentemente autorizzata non più conforme alle nuove condizioni d'impiego fissate nella parte A dell'allegato al presente decreto per la sostanza attiva fenarimol è consentita fino al 31 dicembre 2007.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita per un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2009.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per il fenarimol a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 31

ALLEGATO

Sostanza da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
148	Fenarimol N. CAS 60168-88-9 (stereochimica non definita) N. CIPAC 380	(±)-alcool 2,4 Œ-dicloro-α- (pirimidin-5-il) benzidrilico	980g/Kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	**PARTE A** Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture: — pomodori, — peperoni in serra, — melanzane, — cetrioli in serra, — meloni, — piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni, in dosaggi non superiori a — 0,058 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei pomodori in campo aperto e 0,072 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso dei pomodori in serra, — 0,072 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei peperoni, — 0,038 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle melanzane, — 0,048 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei cetrioli, — 0,024 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso dei meloni in campo aperto e 0,048 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso dei meloni in serra, — 0,054 di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso di piante ornamentali, alberi in vivaio e piante perenni in campo aperto e 0,042 kg di sostanza attiva per ettaro e per applicazione nel caso delle piante ornamentali in serra. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Se del caso, occorre mantenere una distanza adeguata tra le superficie trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — dei lombrichi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni, le dosi di impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza, — dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un'area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro. **PARTE B** Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenarimol, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del fenarimol. Gli Stati membri richiedono la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Assicurano che il notificante su richiesta del quale il fenarimol è stato iscritto nel presente allegato fornisca alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

07A10858

DECRETO 17 ottobre 2007.

Inclusione della sostanza attiva metamidofos nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/131/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva metamidofos, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/1994 che ha designato l'Italia quale Stato membro relatore per la sostanza attiva metamidofos;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva metamidofos è stata esaminata dagli stati membri e successivamente è stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame del metamidofos sono emerse preoccupazioni tali da richiedere al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) di definire un valore per il grado di assorbimento cutaneo da utilizzare nella valutazione del rischio legata ad un'esposizione per via cutanea e di esprimere un parere per quanto riguarda l'esposizione acuta a breve e lungo termine per uccelli e mammiferi;

Considerato che una sostanza attiva, così come è previsto dall'art. 5, paragrafo 4, e dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, per essere iscritta nell'allegato I della citata direttiva, può essere soggetta a restrizioni, che nel caso specifico del metamidofos riguardano il periodo di iscrizione e le colture su cui l'impiego è autorizzato;

Considerato che soltanto se vengono imposte tali restrizioni e idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva n. 91/414/CEE;

Preso atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non ha espresso un parere entro i termini stabiliti in merito alla proposta di iscrizione della sostanza attiva metamidofos nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che, di conseguenza, la Commissione ha avviato le procedure di regolamentazione previste dall'art. 19 della direttiva 91/414/CEE e dall'art. 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Preso atto che, secondo le citate procedure, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione e che spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;

Preso altresì atto che, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del procimidone è una questione di gestione del rischio, mentre spetta agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/131/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva metamidofos nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva della Commissione n. 2006/131/CE dell'11 dicembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva metamidofos nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/131/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva metamidofos nel relativo rapporto di riesame, messo a

disposizione degli interessati secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che è opportuno ottenere ulteriori informazioni al fine di avere una conferma della valutazione del rischio per gli aspetti che destano particolare preoccupazione;

Considerato gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalità indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto;

Considerato altresì che come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del metamidofos può essere riesaminata conformemente all'art. 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili;

Ritenuto, alla luce delle sopraindicate considerazioni, di limitare al più tardi:

al 31 dicembre 2007 il periodo di utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese non ottempereranno a quanto previsto nel sottoindicato art. 2 comma 2;

al 30 giugno 2009 il periodo di utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti a quanto previsto nel sottoindicato art. 3, comma 2;

Visti i chiarimenti pervenuti il 15 marzo 2007 da parte della Commissione DG SANCO, in merito alle procedure di riesame alla luce dei principi uniformi dei prodotti fitosanitari contenenti metamidofos;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva metamidofos è iscritta, fino al 30 giugno 2008, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metamidofos posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metamidofos già autorizzati per almeno uno degli impieghi giudicati conformi all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE e indicati nella parte A dell'allegato al presente decreto, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nell'allegato al presente decreto;

c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del metamidofos;

e) l'impegno da parte dei notificanti che hanno a suo tempo chiesto l'iscrizione del metamidofos nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, a fornire al Ministero della salute ed alla Commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi.

3. In entrambi i casi previsti al comma 2 lettera *a)* i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti metamidofos per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a) b) c) d) e)*, si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1º novembre 2007; il Ministero della salute provvede poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1º dicembre 2007; il Ministero della salute provvede poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente metamidofos come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. Le relative autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2008 a conclusione della valutazione effettuata secondo detti principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Le imprese titolari dei prodotti fitosanitari risultati conformi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, presentano le informazioni e gli studi indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto nei tempi e con le modalità indicate nell'art. 2 comma 2, lettera *d)*.

2. I prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non ottemperano all'impegno di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, si intendono revocati, senza ulteriore smaltimento sulle scorte giacenti in commercio, a partire dal giorno successivo a quello indicato nel citato art. 2, comma 2, lettera *d)*.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2007.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari conformi ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2, presenti in commercio con l'etichettatura precedentemente autorizzata non più conforme alle nuove condizioni d'impiego fissate nella parte A dell'allegato al presente decreto per la sostanza attiva metamidofos, è consentita fino al 31 dicembre 2007.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita per un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2009 .

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per il metamidofos a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 32

ALLEGATO

Sostanza da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
145	Metamidofos CAS n. 10265-92-6 CIPAC n. 355	Tiofosforamidato di O,S-dimetile	≥ 680 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008	**PARTE A** Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come insetticida sulle patate. Devono essere rispettate le seguenti condizioni di uso: — dosaggi non superiori a 0,5 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione, — massimo tre applicazioni per stagione. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali nonché i margini delle colture. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche per la riduzione dell'effetto deriva, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma e apparecchi di protezione delle vie respiratorie durante la miscelazione e il carico, guanti, tute, stivali di gomma e schermi per il viso o occhiali di protezione durante l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura. Le suddette precauzioni devono essere applicate a meno che la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza. **PARTE B** Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamidofos, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno in merito a qualunque effetto sulla salute degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del metamidofos. Gli Stati membri chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il metamidofos è stato inserito nel presente allegato presentino alla Commissione detti studi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

07A10854

DECRETO 17 ottobre 2007.

Inclusione della sostanza attiva dinocap nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/136/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva dinocap, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 che ha designato l'Austria quale Stato membro relatore per la sostanza attiva dinocap;

Visto il decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005) che ha sospeso, in via cautelativa, in attesa della conclusione della revisione comunitaria ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 3600/92, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap in considerazione della classificazione attribuita a tale sostanza attiva dal decreto ministeriale del 14 giugno 2002 che ha recepito la direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Considerato che secondo tale adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose a tale sostanza attiva è stata attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

Considerato che la categoria 2 di tossicità per la riproduzione viene attribuita a sostanze potenzialmente in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani e/o di provocare effetti tossici sullo sviluppo del feto;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva dinocap è stata esaminata dagli Stati membri e successivamente è stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che dal riesame del dinocap sono emerse alcune preoccupazioni tali da richiedere al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) di definire un valore per il grado di assorbimento cutaneo da utilizzare nella valutazione del rischio legata ad un'esposizione per via cutanea e di esprimere un parere per quanto riguarda gli effetti che tale sostanza attiva determinano sugli occhi;

Considerato altresì che soltanto se vengono imposte restrizioni e idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti dinocap soddisfino le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Preso atto che il Comitato permanente per la catena alimentare non ha espresso un parere entro i termini stabiliti in merito alla proposta di iscrizione della sostanza attiva dinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che, di conseguenza, la Commissione ha avviato le procedure di regolamentazione previste dall'art. 19 della direttiva 91/414/CEE e dall'art. 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Preso atto che, secondo le citate procedure, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure e che al termine del periodo fissato dall'art. 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione e che spetta pertanto alla Commissione adottare tali misure;

Preso altresì atto che, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 91/414/CEE, l'approvazione delle sostanze attive, compresa la definizione dei provvedimenti di gestione del rischio, spetta alla Commissione e che stabilire un livello adeguato di sicurezza e tutela con riferimento alla prosecuzione della produzione, della commercializzazione e dell'impiego del dinocap è una questione di gestione del rischio, mentre spetta agli Stati membri attuare, applicare e controllare le misure volte ad attenuare i rischi dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/136/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva dinocap nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva della Commissione 2006/136/CE dell'11 dicembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva dinocap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato altresì che come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione del dinocap può essere riesaminata conformemente all'art. 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva dinocap è iscritta, fino al 31 dicembre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte **B** del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dinocap posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dinocap, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

c) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nella Parte A dell'allegato al presente decreto;

d) l'impegno a presentare, entro il 1° gennaio 2008, la documentazione di Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, relativa al prodotto che si intende sostenere;

e) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del dinocap.

3. I titolari di autorizzazione dei prodotti fitosanitari devono esplicitamente indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti, dalla legislazione comunitaria, per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti dinocap.

4. I prodotti fitosanitari attualmente sospesi, contenenti dinocap per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a) b) c) d) e)* si intendono automaticamente revocati a decorrere dal 1° novembre 2007; il Ministero della salute provvede poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari attualmente sospesi, risultati non conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione di cui al comma 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° dicembre 2007; il Ministero della salute provvede poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

6. Per i prodotti fitosanitari a base di dinocap, revocati ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, non viene concesso un periodo di smaltimento delle scorte, essendo ampiamente scaduto il termine di novanta giorni previsto per il loro smaltimento dal citato decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005), che ne ha disposto la sospensione.

7. I prodotti fitosanitari risultati conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione di cui al comma 2, restano comunque sospesi in attesa della valutazione di cui al successivo art. 3, commi 1, 2 e 3.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente dinocap come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 1° gennaio 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2009 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995 e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 1° gennaio 2008, si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 2 gennaio 2008; il Ministero della salute provvede poi pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari attualmente sospesi, che risulteranno conformi in seguito alla valutazione di cui al comma 2, saranno riattivate con successivo decreto dirigenziale.

Art. 4.

1. Le imprese titolari dei prodotti fitosanitari risultati conformi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, presentano le informazioni e gli studi indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto nei tempi e con le modalità indicate nell'art. 2 comma 2, lettera *e)*.

2. I prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non ottemperano all'impegno di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*, si intendono revocati, senza ulteriore smaltimento sulle scorte giacenti in commercio, a partire dal giorno successivo a quello indicato nel citato art. 2, comma 2, lettera *e)*.

Art. 5.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 30

ALLEGATO

Sostanza da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
150	Dinocap N. CAS 39300-45-3 (per miscela isomerica) N. CIPAC 98	Crotonati di 2,6-dinitro-4-ottilfenile e crotonati di 2,4-dinitro-6-ottilfenile, in cui l'ottile è una miscela di gruppi di 1-metileptile, 1-etilesile e 1-propilpentile	920 g/kg	1° gennaio 2007	31 dicembre 2009	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida sulle seguenti colture: — uva, a dosaggi non superiori a 0,21 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale, — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso od occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura siano tali da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza, — dei lavoratori, che devono indossare idonei indumenti protettivi, in particolare guanti, nel caso in cui debbano accedere a un'area trattata prima che sia trascorso lo specifico tempo di rientro. Tale tempo di rientro non può essere inferiore a 24 ore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dinocap, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del dinocap.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

07A10855

DECRETO 20 dicembre 2007.

Non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, in attuazione della decisione della Commissione 2007/442/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* e l'art. 6;

Vista la decisione 2007/442/CE relativa alla non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto che a norma dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non inserite nell'allegato I della direttiva in attesa che tali sostanze siano esaminate;

Visti i regolamenti della Commissione 1112/2002/CE e 2229/2004/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per alcune sostanze attive nessun impresa ha effettuato una notifica a norma dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento 2229/2004;

Considerato che per altre sostanze attive i notificanti hanno ritirato il proprio sostegno per la partecipazione al programma di lavoro che ne prevedeva l'esame per l'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per ulteriori sostanze attive non è stato presentato alcun fascicolo completo e nessun Stato membro ha espresso la volontà di agire in qualità di notificante;

Tenuto conto che, per le motivazioni sopra riportate, tutte le sopra elencate sostanze attive non possono essere incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che di conseguenza tutti gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;

Considerato che per nessuna delle sostanze attive revocate è stato richiesto da parte dell'Italia di prolungarne il periodo di utilizzo;

Considerato che solo alcune delle sostanze attive revocate dall'attuazione della decisione 2007/442/CE risultano attualmente autorizzate in Italia;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive precedentemente autorizzate in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari revocati deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Considerato che la presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una richiesta d'iscrizione di questa sostanze attive nell'allegato I;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive elencate nell'allegato *A* del presente decreto, per le quali non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari, non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorofacinone, elencati nell'allegato *B* al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 22 dicembre 2007.

2. Il periodo di moratoria concesso per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato *B* scade il 22 dicembre 2008.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva foxim, elencati nell'allegato *C* al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 22 dicembre 2007.

2. Il periodo di moratoria concesso per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato *C* scade il 22 dicembre 2008.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato *D* al presente decreto, contenenti, come sostanza attiva, gli olii di paraffina identificati dai numeri CAS di seguito riportati:

olio di paraffina (CAS 64741-88-4);
olio di paraffina (CAS 64741-89-5);
olio di paraffina (CAS 64741-97-5);
olio di paraffina (CAS 64742-55-8);
olio di paraffina (CAS 64742-65-0);
olio di paraffina (CAS 8012-95-1),

sono revocate a decorrere dal 22 dicembre 2007.

2. Il periodo di moratoria concesso per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato *E* del presente decreto scade il 22 dicembre 2008.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra riportate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO *A*

SOSTANZE ATTIVE NON INCLUSE NELL'ALLEGATO I DELLE DIRETTIVA 91/414/CEE CHE NON RISULTANO REGISTRATE IN ITALIA

NOMI DELLE SOSTANZE ATTIVE
1) 2-IDROSSIETIL BUTIL SOLFURO
2) 2-NAFTILOSSIACETAMMIDE
3) 3-FENIL 2-PROPENAL (CINNAMALDEIDE)
4) 1-METOSSI-4-PROPENILBENZENE (ANETOLO)
5) 1-METIL-4-ISOPROPILIDENECICLOES-1-ENE (TERPINOLENE)
6) 2-ETIL-1, 6-DIOSSASPIRO (4,4) NONANO (CHALCOGRAN)
7) 2-ETIL-1, 6-DIOSSASPIRO (4,4) NONANO
8) 2-METOSSIPROPANO-1-OLO
9) 2-METOSSIPROPANO-2-OLO
10) 2-METIL-3-BUTEN-2-OLO
11) 2-METIL-6-METILENE-2,7-OCTADIEN-4-OLO (IPSDIENOLO)
12) 2-METIL-6-METILENE-7-OCTEN-4-OLO (IPSENOLO)
13) 2,6,6-TRIMETILBICICLO [3.1.1]EPT-2-ENE (ALFA-PINENE)
14) 4,6,6-TRIMETIL-BICICLO [3.1.1]EPT-3-ENOLO, [(S)-CIS-VERBENOLO]
15) 3-METIL-3-BUTEN-1-OLO
16) 3,7,7-TRIMETILBICICLO [4.1.0] EPT-3-ENE (3-CARENE)
17) (E)-2-METIL-6-METILEN-2,7-OCTADIEN-1-OLO (MIRCENOLO)
18) (E)-9-DODECEN-1-IL ACETATO
19) (8E,10E)-8,10-DODECADIENE-1-IL ACETATO
20) (E,Z)-8,10-TETRADECADIENILE
21) (E/Z)-9-DODECENIL ACETATO; (E/Z)-9-DODECEN-1-OLO; (Z) -11-TETRADECEN-1-IL-ACETATO
22) (IR)-1,3,3-TRIMETIL-4,6-DIOSSATRICICLO [3.3.1.0] NONANO (LINEATIN)
23) 1,3,5-TIR-(2-IDROSSIETIL)-ESA-IDRO-S-TRIAZINA
24) 2-MERCAPTOBENZOTIAZOLO
25) 3-(3-BENZILOSSICARBONIL-METIL)-2-BENZOTIAZOLINONE (BENZOLINONE)
26) AMMINOACIDI/ACIDO GAMMAAMMINOBUTIRRICO
27) CARBONATO DI AMMONIO
28) ASFALTI
29) CLORURO DI CALCIO
30) IDROSSIDO DI CALCIO
31) CASEINA
32) CHITOSANO
33)CIS-ZEATINA
34) CITRONELLOLO
35)-ESTRATTO DI AGRUMI/ESTRATTO DI POMPELMO
36)-ESTRATTO DI AGRUMI/ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO
37)POLVERE DI AGHI DI CONIFERE
38) OLIO DI DAFNE
39) EDTA E SUOI SALI
40) ESTRATTO DI MENTA PIPERITA
41) ESTRATTO DI QUERCIA ROSSA, FICO D'INDIA, SOMMACO AROMATICO, MANGROVIA ROSSA
42) ACIDI GRASSI/ACIDO ISOBUTIRRICO (CAS 79-31-2)
43) ACIDI GRASSI/ACIDO ISOVALERICO (CAS 503-74-2)
44) ACIDI GRASSI/SALE POTASSICO — ACIDO CAPRILICO (CAS 124-07-2)
45) ACIDI GRASSI/SALE POTASSICO — ACIDO GRASSO DI TALL OIL (CAS 61790-12-3)
46) ACIDI GRASSI/ACIDO VALERICO
47) ACIDO FOLICO
48) ACIDO FORMICO
49) POLPA D'AGLIO
50) GELATINA
51) PIROFOSFATO DI FERRO
52) LANOLINA
53) LECITINA
54) ALBUMINA DEL LATTE

NOMI DELLE SOSTANZE ATTIVE
55) POLVERE DI SENAPE
56) OLEINA
57) PIROFOSFATO DI FERRO
58) LANOLINA
59) OLI DI PETROLIO/(CAS 64742-55-8/64742-57-7) OLI DI PETROLIO (CAS 74869-22-0)
60) OLI VEGETALI/OLIO D'OLIVA
61) OLI VEGETALI/OLIO ETERICO (EUGENOLO)
62) OLI VEGETALI/OLIO DI LEGNO DI GUAIACO
63) OLI VEGETALI/OLIO D'AGLIO
64) OLI VEGETALI/OLIO DI CITRONELLA
65) OLI VEGETALI/OLIO DI ARANCIO
66) OLI VEGETALI/OLIO DI PINO
67) OLI VEGETALI/OLIO DI SOIA
68) OLI VEGETALI/OLIO DI GIRASOLE
69) OLI VEGETALI/OLIO DI YLANG-YLANG
70) POLIMERO DI STIRENE E ACRILAMMIDE
71) REPELLENTE (AL GUSTO) DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE/ESTRATTO ALIMENTARE/ACIDO FOSFORICO E FARINA DI PESCE
72) PROPOLI
73) REPELLENTI (ALL'ODORATO) DI ORIGINE ANIMALE/OLI ESSENZIALI
74) REPELLENTI (ALL'ODORATO) DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE/ACIDI GRASSI, OLIO DI PESCE
75) REPELLENTI (ALL'ODORATO) DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE/TALL OIL GREZZO (CAS 93571-80-3)
76) IDROGENOCARBONATO DI SODIO
77) METIL-P-IDROSSIBENZOATO
78) ACIDO P-IDROSSIBENZOICO
79)-*AGROBACTERIUM RADIOBACTER* K 84
80)-*BACILLUS SPHAERICUS*
81)*BACILLUS SUBTILIS* CEPPO IBE 711
82) *BACULOVIRUS* GV
83) *NEODIPRION SERTIFER* NPV
84) BRODIFACUM
85) CLORALOSIO
86) FOSFATO TRICALCICO
87) FORMALDEIDE
88) GLUTARALDEIDE
89)-HBTA (ACIDO DI CATRAME AD ELEVATO PUNTO DI EBOLLIZIONE) NOTIFICATO COME DISINFETTANTE
90) PEROSSIDO DI IDROGENO
91) ACIDO PERACETICO
92) P-TOLUENESOLFOCLORAMMIDE DI SODIO
93) SALE SODICO DEL 2-METOSSI-5-NITROFENOLO
94) BIOUMUS
95) CUMILFENOLO
96) COMPLESSO RAME: 8-IDROSSICHINOLINA CON ACIDO SALICILICO
97) ETANEDIAL (GLIOXAL)
98) FLUFENZIM
99) FLUMETSULAM
100) ESAMETILEN TETRAMINA
101) LACTOFEN
102) ACIDO JASMONICO
103) ACIDO N-FENILFTALAMICO

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA CLOROFACINONE

NOME PRODOTTO	IMPRESA	NUMERO DI REGISTRAZIONE	DATA PRIMA REGISTRAZIONE
AGRORAT	SEPRAN S.A.S.	12228	10/08/2006
ARVIROD	ITAL-AGRO S.R.L.	7111	17/06/1987
CAMAFOREN 50	CIFO S.P.A.	12015	26/04/2004
GEORAT	SEPRAN S.A.S.	13490	25/10/2006
MURENE	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	5164	22/12/1982
NO RATT A	SIAPA S.R.L.	7846	27/06/1989
TALPABAIT	ITAL-AGRO S.R.L.	7241	26/11/1987
TALPACLOR SUPER	CHIMIGROUP S.R.L.	12693	26/05/2005
TOPITOX OLIO RATTICIDA CONCENTRATO	FORMENTI S.P.A.	3584	13/06/1980

ALLEGATO *C*

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FOXIM

NOME PRODOTTO	IMPRESA	NUMERO DI REGISTRAZIONE	DATA PRIMA REGISTRAZIONE
ERDESAN	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	10924	15/05/2001
GEOFLOR	ITAL-AGRO S.R.L.	10915	10/05/2001

ALLEGATO *D*

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI CHE CONTENGONO L'OLIO DI PARAFFINA COME SOSTANZA ATTIVA E CON I NUMERI CAS RIPORTATI NEL DECRETO STESSO

NOME PRODOTTO	IMPRESA	NUMERO DI REGISTRAZIONE	DATA PRIMA REGISTRAZIONE
ESTROL	ROLOIL S.R.L.	3522	19/02/1980

08A00121

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 ottobre 2007.

Modifiche al decreto 30 settembre 1966, concernente: «Costituzione, ordinamento e attribuzioni del Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, il quale istituisce un Raggruppamento autonomo alle dipendenze del Capo dell'ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e successive modificazioni, tra cui, in particolare, quelle introdotte con il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e, in particolare, l'art. 3, concernente la potestà del Segretario generale della difesa di definire l'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari, il quale pone il Raggruppamento autonomo, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965, alle dipendenze di un vice segretario generale;

Visto il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1966, n. 262, concernente costituzione, ordinamento e attribuzioni del Raggruppamento autonomo del Ministero della difesa, come modificato dal decreto ministeriale 26 agosto 1995;

Ritenuta la necessità di assicurare, per effetto del processo di ristrutturazione in atto, il supporto logistico-amministrativo con apposite strutture amministrative, al personale degli enti dell'area tecnico-amministrativa presso sedi distaccate;

Su proposta del Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. L'ordinamento e le attribuzioni del Raggruppamento autonomo sono stabiliti come segue:

a) uffici del Comando del Raggruppamento: attività relative all'addestramento del personale, all'amministrazione del personale e dei materiali e al funzionamento dei servizi del Raggruppamento; coordinamento per l'assolvimento di compiti e lo svolgimento di servizi d'interesse generale;

b) unità servizi: inquadramento dei volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso gli organi centrali del Ministero della difesa e dello Stato maggiore della difesa;

c) reggimento di manovra interforze: inquadramento del personale dei reparti automobilistici impiegato per le esigenze del Ministero della difesa e dello Stato maggiore della difesa;

d) distaccamento logistico: attività di supporto a strutture di enti centrali dell'area tecnico-amministrativa dislocate in sedi distaccate».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 ottobre 2007

Il Ministro: PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12 - Difesa, foglio n. 349

08A00003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società SOGAF S.r.l., varie unità. (Decreto n. 42158).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato in data 22 marzo 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 410 della legge n. 266/2005, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori, ivi compresi i soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168 di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 13.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Vista l'istanza presentata dalla società SOGAF S.r.l. con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005 e per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006, per le unità aziendali di seguito indicate:

SOGAF S.r.l., unità di Caserta, in favore di ventidue lavoratori;

SOGAF S.r.l., unità di Napoli, in favore di venti lavoratori;

SOGAF S.r.l., unità di Salerno, in favore di otto lavoratori;

Ritenuto di autorizzare il predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore della società SOGAF S.r.l., con sede in Napoli:

unità di Caserta, per un numero massimo di ventidue lavoratori;

unità di Napoli, per un numero massimo di venti lavoratori;

unità di Salerno, per un massimo di otto lavoratori.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale opererà la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa.

Art. 3.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 628.828,00 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A11012

DECRETO 20 dicembre 2007.

Sostituzione di due componenti presso la commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 11/04 del 25 novembre 2004 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11° agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Vista la nota del 17 dicembre 2007 con la quale il dott. Leonardo Beccati ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dell'associazione industriali di Rovigo;

Vista la nota del 17 dicembre 2007, prot. 2337 con la quale la Confidustria di Rovigo ha designato in seno alla predetta commissione, la sig.ra Cesarina Stevanin e il dott. Marimpietri Alberto, rispettivamente come membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Decreta:

1) La sig.ra Cesarina Stevanin, già membro supplente, è nominata componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo, in sostituzione del dott. Beccati Leonardo, dimissionario.

2) Il dott. Alberto Marimpietri, nato a Milano il 23 settembre 1976 e residente a Rovigo in via Oroboni 2/a è nominato componente supplente della commissione stessa.

3) I suddetti componenti dureranno in carica fino al 24 novembre 2008, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 20 dicembre 2007

Il direttore provinciale: BORTOLAN

08A00106

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Libero ingresso nei giorni dal 2 al 13 gennaio 2008 nel complesso di San Pasquale, sede storica del Museo archeologico nazionale di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente le «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Vista la nota del 19 novembre 2007 con la quale la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia comunica che il comitato regionale per i servizi di biglietteria, a seguito della richiesta avanzata dalla soprintendenza archeologica di Taranto, ha proposto il libero ingresso, in occasione della riapertura al pubblico della sede storica di San Pasquale del Museo archeologico nazionale di Taranto, dal 2 al 13 gennaio 2008, nella fascia oraria compresa dalle ore 13 alle ore 16;

Decreta:

È consentito il libero ingresso nei giorni dal 2 al 13 gennaio 2008 dalle ore 13 alle ore 16 nel complesso di San Pasquale, sede storica del Museo archeologico nazionale di Taranto, nell'ambito delle iniziative promozionali riguardanti l'evento, finalizzate a pubblicizzare la riapertura della sede espositiva come importante momento di valorizzazione del territorio e per favorire altresì la fruizione delle collezioni museali ivi esposte alla comunità tarantina.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: DE CARO

08A00132

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio Ente tutela vini di Romagna, autorizzato con decreto 6 ottobre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, con il quale il laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2005, con il quale al predetto laboratorio Ente tutela vini di Romagna, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 ottobre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), Corso Garibaldi n. 2 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2 e 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2.3.1 + MP06 rev. 2 2002
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2.3.3 + MP05 rev. 2 2002
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Esame microscopico	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 Cap. II
Esame organolettico	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 Cap. I + decreto ministeriale 25 luglio 2003 *Gazzetta Ufficiale* n. 210 10 settembre 2003
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 e allegato 5
Massa volumica e densità relativa a 20ºC	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2006 p.to 3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio stabilità prova all'aria	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 Cap III p.to 3.3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37-bis + Reg. CE 1293/2005 allegato 2
Titolo alcolometrico totale	D.P.R. n. 162 12 febbraio 1965 Cap I *Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 73 23 marzo 1965 + MP04 rev. 3 2004
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, paragrafo 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4-*bis*
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c

Titolo alcolometrico volumico, zuccheri riduttori, acidità volatile corretta, acidità totale, ph, estratto secco totale (multideterminazione)	MP 29 rev 2 2007
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + MP03 rev. 3 2002

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A11021

DECRETO 18 dicembre 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto», autorizzato con decreto 19 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 19 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2002, con il quale il laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto, ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2005, con il quale al sopra citato laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 dicembre 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI - CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 23 giugno 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio analisi Orvieto, ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/Total acidity (3-10 g/l acido tartarico/3-10 g/l tartaric acid)	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 13 par. 5.3 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 13 p. 5.3
Acidità volatile/Volatile acidity (0,1-1,5 g/l acido acetico/0,1-1,5 g/l acetic acid)	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 14 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 14
Acido Sorbico/Sorbic acid (20-250 mg/l acido sorbico)	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 22 par. 2 / Reg EEC 2676/ 1990 17 set tembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 22 p. 2

Anidride solforosa libera/ Free sulphur dioxide (10-60 mg/l SO2) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 25 par. 2.3 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 25 p. 2.3

Anidride solforosa totale/ Total sulphur dioxide (20-250 mg/l SO2) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 25 par. 2.3 / Reg. EEC 2676/ 1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 25 p. 2.3

Ceneri/Ash content (1,0-5,0 g/l) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 9 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 9

Cloruri/Chlorides (20-500 mg/l NaCl) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 11 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 11

Estratto secco totale/ Total dry extract (14-100 g/l) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 4 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 4

Ferro/Iron (1-10 mg/l Fe) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 30 par. 2 / Reg EEC 2676/ 1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 30 p. 2

Litio/Lithium (10-100 ug/l Li) D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 allegato XXX / D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 14 luglio 1986 annex XXX

Massa volumica e densità relativa a 20ºC / Density and specific gravity at 20ºC (0,98-1,10 g/ml) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 1 paragrafo 5.2 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex p. 5.2

pH (2-5 pH) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 24 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 24

Piombo/Lead (0,03-0,3 mg/l) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 35 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 35

Rame/Copper (0,2-2,0 mg/l) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 31/ Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 31

Sodio/Sodium (10-100 mg/l Na) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 26 par. 3 / Reg. EEC 2676/ 1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 26 p. 3

Solfati/Sulphates (150-1000 mg/l K2SO4) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 12 par. 2 / Reg EEC 2676/ 1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 12 p. 2

Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (5-15% (V/V) Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 23 gennaio 2004 *Gazzetta Ufficiale* CE L 19/3 27 gennaio 2004 allegato 4-bis / Reg EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 3 + Reg. EC 128/2004 23 gennaio 2004 OJ EC L19/3 27 gennaio 2004 annex 4-bis

Zinco/Zinc (0,5-6,0 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 34 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 34
Zuccheri riduttori/Reducing sugars (1-250 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 17 settembre 1990 *Gazzetta Ufficiale* CEE L 272 3 ottobre 1990 allegato 5 par. 3.2.1 / Reg. EEC 2676/1990 17 settembre 1990 OJ EEC L 272 3 ottobre 1990 annex 5 p. 3.2.1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A11022

DECRETO 19 dicembre 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del Vino Cesanese del Piglio, con sede in Frosinone, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 9 ottobre 2007 dal Consorzio tutela del Vino Cesanese del Piglio, con sede in Frosinone, via Adige, n. 41, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso in data 10 dicembre 2007 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 9 ottobre 2007 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della camera di commercio di Frosinone n. 6674 del 4 ottobre 2007 con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata Cesanese del Piglio, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela del Vino Cesanese del Piglio, con sede in Frosinone, via Adige, n. 41, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e presentato a questo Ministero in data 9 ottobre 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela del Vino Cesanese del Piglio D.O.C., è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del Vino Cesanese del Piglio e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10890

DECRETO 19 dicembre 2007.

Conferimento al Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Cortona», con sede in Cortona, dell'incarico a svolgere, nei riguardi della citata D.O.C., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 aprile 2002 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Cortona», con sede in Cortona (Arezzo), via Guelfa n. 40, e conferito allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto 5 giugno 2006, con il quale ai sensi della citata normativa, è stato confermato l'incarico di che trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 19 settembre 2007 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 10 dicembre 2007 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Cortona», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Cortona», costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Cortona», con sede in Cortona (Arezzo), via Guelfa n. 40, già incaricato con i decreti richiamati in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini D.O.C. «Cortona», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Cortona», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. «Cortona», e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10891

DECRETO 19 dicembre 2007.

Conferimento al Consorzio tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», con sede in Brescia, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 30 luglio 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», con sede in Brescia, via Bornata, 110, costituito per la tutela dei vini D.O.C citati, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata in data 6 aprile 2007 dal citato consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi delle denominazioni di origine tutelate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 27 settembre 2007 ha formulato alcune osservazioni sulla richiesta in questione;

Vista la nota presentata in data 25 ottobre 2007, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la documentazione integrativa alla luce delle citate osservazioni formulate dal citato Comitato vini;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», costituito per la tutela della D.O.C. dei vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», con sede in Brescia, via Bornata, 110, già incaricato con il decreto 30 luglio 2007 richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini D.O.C. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela vini D.O. «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10892

DECRETO 21 dicembre 2007.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela vini di Sardegna, con sede in Cagliari, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 settembre 2007 dal consorzio di tutela vini di Sardegna, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso in data 27 settembre 2007 dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione fatto salvo la presentazione da parte di codesto consorzio del certificato di rappresentatività secondo i criteri di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 256/1997, contenente la percentuale di rappresentatività per ciascuna delle denominazioni tutelate;

Considerato che il citato statuto, approvato dall'assemblea straordinaria del consorzio istante, così come trasmesso con nota del 4 settembre 2007, è risultato conforme alla predetta normativa;

Vista la nota della Camera di commercio di Cagliari n. 17881/11-9 del 25 settembre 2007, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle D.O. «Vermentino di Sardegna», «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sardegna» e «Sardegna Semidano», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela vini di Sardegna, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e presentato a questo Ministero in data 4 settembre 2007.

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela vini di Sardegna, è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela vini di Sardegna e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A11029

DECRETO 21 dicembre 2007.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, con sede in Cagliari, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 settembre 2007 dal consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso in data 27 settembre 2007 dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione fatto salvo la presentazione da parte di codesto consorzio del certificato di rappresentatività secondo i criteri di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 256/1997, contenente la percentuale di rappresentatività per la relativa denominazione tutelata;

Considerato che il citato statuto, approvato dall'assemblea straordinaria del consorzio istante, così come trasmesso con nota del 4 settembre 2007, è risultato conforme alla predetta normativa;

Vista la nota della Camera di commercio di Cagliari n. 17882/11-9 del 25 settembre 2007, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O., nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e presentato a questo Ministero in data 4 settembre 2007.

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A11028

DECRETO 21 dicembre 2007.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede in Cagliari, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 settembre 2007 dal consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso in data 27 settembre 2007 dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione fatto salvo la presentazione da parte di codesto consorzio del certificato di rappresentatività secondo i criteri di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 256/1997, contenente la percentuale di rappresentatività per ciascuna delle denominazioni tutelate;

Considerato che il citato statuto, approvato dall'assemblea straordinaria del consorzio istante, così come trasmesso con nota del 4 settembre 2007, è risultato conforme alla predetta normativa;

Vista la nota della Camera di commercio di Cagliari n. 17880/11-9 del 28 novembre 2007, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle D.O. «Nuragus di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e «Girò di Cagliari», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e presentato a questo Ministero in data 4 settembre 2007.

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela vini di Cagliari, è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela vini di Cagliari e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A11027

DECRETO 21 dicembre 2007.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, con sede in Cagliari, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 settembre 2007 dal Consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso in data 27 settembre 2007 dal Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione fatto salvo la presentazione da parte di codesto consorzio del certificato di rappresentatività secondo i criteri di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 256/1997, contenente la percentuale di rappresentatività per ciascuna delle denominazioni tutelate;

Considerato che il citato statuto, approvato dall'assemblea straordinaria del consorzio istante, così come trasmesso con nota del 4 settembre 2007, è risultato conforme alla predetta normativa;

Vista la nota del consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori n. 4 del 28 novembre 2007, con la quale si trasmette la certificazione di rappresentatività attestata dalla camera di commercio di Cagliari del citato consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle D.O. «Alghero» e «Moscato Sorso Sennori», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, con sede in Cagliari, presso la C.C.I.A.A. - Largo Carlo Felice, n. 72, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e presentato a questo Ministero in data 4 settembre 2007.

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori, è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela vini di Alghero e Sorso Sennori e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A11026

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2007.

Modifiche e integrazioni al decreto 18 settembre 2007, recante: «Individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 460 che demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed in particolare l'art. 2, comma 5, come modificato dalla citata legge n. 296 del 2006 che, tra l'altro, prevede che i diritti dell'azionista in riferimento alla società, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la propria direttiva recante «priorità ed obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della medesima Agenzia ex art. 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», ed in particolare i punti 3.1.3, 3.5.3, 4.1.1 e 4.2.2 concernenti l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, del Piano di riorganizzazione interna della società, del Documento previsionale di gestione nonché di taluni ulteriori atti della Società;

Visto il proprio decreto 18 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, del 6 ottobre 2007, n. 233, con il quale sono stati individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;

Considerato che il processo di riordino e dismissione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. è in fase avanzata di realizzazione;

Ritenuto opportuno di dover procedere celermente al completamento di tale processo, in un'ottica di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) aggiungere, infine, le parole: «per importi maggiori di 500 mila euro»;

b) al punto 2) sopprimere le parole: «anche attraverso l'utilizzo di società già esistenti»;

c) al punto 3) sopprimere le parole «e cessione» e le parole «consorzi, associazioni,»;

d) sostituire il punto 4) con il seguente: «4) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie non comprese nel Piano di riordino e dismissione»;

e) sopprimere i punti 5) e 6).

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) sostituire le parole «e sindaci» con le seguenti: «qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia»;

b) al punto 3) aggiungere la parola «significative» dopo le parole «di modifica»;

c) sostituire il punto 4) con il seguente: «4) proposte di nomina e revoca di liquidatori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia»;

d) aggiungere il seguente punto: «5) tutti gli altri atti per i quali il Piano di riordino e dismissione e il decreto ministeriale di approvazione del Piano di riordino e dismissione prevedano la preventiva approvazione.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre agli atti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. trasmette al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ogni pertinente atto di gestione che venga richiesto dallo stesso Dipartimento.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00107

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 dicembre 2007.

Approvazione della stazione di revisione Navigation's S.r.l., in Palmi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Vista l'istanza in data 4 dicembre 2006, della stazione di revisione Navigation's S.r.l. con sede a Palmi (Reggio Calabria), in via Profania statale n. 18, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Reggio Calabria con verbale in data 21 maggio 2007:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Navigation's S.r.l. con sede a Palmi (Reggio Calabria), in via Profania statale n. 18.

Art. 2.

La stazione di cui all'art. 1 è abilitata ad effettuare la revisione della seguente tipologia di dispositivi, in relazione alla quale deve ottenere e mantenere apposito accreditamento, pena la revoca della presente approvazione, da parte dei relativi costruttori:

zattere di salvataggio gonfiabili fino a 25 persone.

Art. 3.

L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovrà essere tempestivamente comunicata alla direzione marittima di Reggio Calabria.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2007

Il Comandante generale: POLLASTRINI

07A10971

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 11 aprile 2007.

Semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994;

Vista la legge n. 94 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997;

Vista la legge n. 50 dell'8 marzo 1999;

Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 125 e l'art. 253, comma 22 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999;

Vista la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare nella parte in cui viene disciplinata l'adesione alle convenzioni Consip ed il ricorso al mercato elettronico;

Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 20 agosto 2001, il quale all'art. 2 subordina il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi alla individuazione, con provvedimento delle singole amministrazioni, dell'oggetto e dei limiti di importo delle singole voci di spesa;

Considerata la necessità di procedere alla suddetta individuazione;

Decreta:

Art. 1.

Il ricorso al sistema delle procedure di effettuazione delle spese, per l'acquisizione in economia di beni

e servizi, può essere attuato nei casi di seguito citati e per ciascuna spesa indicata fino all'importo massimo di € 130.000 I.V.A. esclusa:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione locali demaniali e in locazione, nonché dei relativi impianti, infissi e manufatti, ad uso degli uffici del Ministero della solidarietà sociale;

b) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi o concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni nazionali o internazionali in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero della solidarietà sociale;

c) spese connesse con lo svolgimento di corsi di formazione e di perfezionamento del personale con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero della solidarietà sociale;

d) spese relative alla divulgazione di bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

e) spese per acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazioni, nonché abbonamenti on-line;

f) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento e condizionamento dei locali adibiti a sede del Ministero della solidarietà sociale, nonché per fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;

g) spese per l'acquisto di cancelleria, di stampati speciali, valori bollati e quanto altro possa occorrere al funzionamento degli uffici;

h) noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, acquisto di carburante, permesso circolazione ZTL e di altre eventuali spese;

i) spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

l) spese postali, telefoniche e telegrafiche e relative attrezzature;

m) spese per acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili o suppellettili per ufficio, di attrezzature e apparecchiature informatiche, elettroniche, telematiche, di impianti di riproduzione, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

n) acquisto del materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature e delle apparecchiature di cui alla lettera *m)* nonché di tutte le altre apparecchiature già installate presso gli uffici del Ministero della solidarietà sociale;

o) spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo;

p) spese per traduzioni e interpretariato;

q) spese di rappresentanza e casuali;

r) spese per la manutenzione della biblioteca;

s) spese relative ai lavori di stampa, tipografia, litografia qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

t) spese riguardanti studi, indagini, e rilevazioni da parte del Ministero della solidarietà sociale;

u) spese per la concessione dei buoni pasto al personale.

Art. 2.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di un'indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa ed offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, si potrà procedere a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o l'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di € 70.000, con l'esclusione dell'IVA.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 20 agosto 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro: FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 28

07A11033

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 dicembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi prot. n. 84436 del 29 ottobre 2007 con la quale era stato comunicato che i giorni 10 e 11 dicembre 2007 i Servizi ipotecari di Ancona (ex conservatoria) sarebbero stati interrotti al pubblico a causa dell'aggiornamento tecnologico del sistema informatico;

Considerato che effettivamente i Servizi ipotecari di Ancona (ex conservatoria) sono stati chiusi al pubblico i giorni 10 e 11 dicembre u.s. a causa dell'aggiornamento tecnologico del sistema informatico;

Constatato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi ipotecari producendo il mancato funzionamento dell'Ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente delle Marche, con nota n. 196/2007 del 31 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

regione Marche;

ufficio: Agenzia del territorio - Servizi ipotecari dell'ufficio provinciale di Ancona;

giorni: 10 e 11 dicembre 2007.

Ancona, 12 dicembre 2007

Il direttore regionale: BALASSONE

08A00013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del magistrato di Cassazione dott. Antonio Maruccia a commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2007, il dott. Antonio Maruccia è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, fino al 5 novembre 2008.

08A00124

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42097 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Menegatti Packaging System S.p.a., con sede in Milano, unità di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 13 marzo 2007 al 12 marzo 2008.

Con decreto n. 42098 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della T.A.M. tutto a meno S.p.a., con sede in Magenta (Milano), unità nazionali, per il periodo dal 5 luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42099 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Industria Casearia De Soccio S.r.l., con sede in Benevento, unità di Benevento, per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 42100 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della C.I.S. S.r.l., con sede in Grizzana Morandi (Bologna), unità di Grizzana Morandi (Bologna), per il periodo dal 24 aprile 2007 al 23 aprile 2008.

Con decreto n. 42101 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Deber Fresatrici S.p.a., con sede in Como, unità di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 3 agosto 2007 al 2 agosto 2008.

Con decreto n. 42102 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Press Color S.r.l., con sede in Olginate (Lecco), unità di Olginate (Lecco), per il periodo dal 9 agosto 2007 all'8 agosto 2008.

Con decreto n. 42103 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Beton Vibro S.r.l., con sede in Grassobbio (Bergamo), unità di Grassobbio (Bergamo), Maltignano (Ascoli-Piceno), Pontecagnano Faiano (Salerno), per il periodo dal 22 giugno 2007 al 21 giugno 2008.

Con decreto n. 42104 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Teledur Magneti S.r.l., con sede in Milano, unità di Melegnano (Milano), per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42105 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della La Meccanica Lagunare S.r.l., con sede in Venezia, unità di Venezia, per il periodo dall'8 marzo 2007 al 7 marzo 2008.

Con decreto n. 42106 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Faemat S.r.l., con sede in Livorno Ferraris (Vercelli), unità di Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42107 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Elema Impianti S.r.l., con sede in Marcon (Venezia), unità di Marcon (Venezia), per il periodo dal 22 settembre 2007 al 21 settembre 2008.

Con decreto n. 42108 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Eikon S.r.l., con sede in Rosate (Milano), unità di Rosate (Milano), per il periodo dal 3 aprile 2007 al 2 aprile 2008.

Con decreto n. 42109 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della E.M.A.R.C. S.p.a., con sede in Vinovo (Torino), unità di Chivasso (E1) (Torino), Chivasso (E2) (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42110 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Cirte S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 2 novembre 2007 al 1° maggio 2008.

Con decreto n. 42111 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cartiere Miliani Fabriano S.p.a., con sede in Roma, unità di Pioraco (Macerata), per il periodo dal 5 novembre 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 42112 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Abit Piemonte Consorzio cooperativa soc. agricola Consorzio, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42113 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della New Interline S.p.a., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 42114 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Imit S.p.a., con sede in Milano, unità di Castelletto Sopra Ticino (Novara), per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42121 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.A.E.S. società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Paola (Cosenza), Reggio di Calabria, Terranova da Sibari (Cosenza), Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 42122 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Olimpias S.p.a., con sede in Ponzano Veneto (Treviso), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 18 settembre 2007 al 17 settembre 2008.

Con decreto n. 42123 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Saila (già Cadbury Italia) S.p.a., con sede in Lainate (Milano), unità di Silvi (Teramo), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42124 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fideco S.p.a., con sede in Tortoreto (Teramo), unità di Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 42125 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Mec Nova S.r.l., con sede in Bergamo, unità di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dall'11 luglio 2007 al 10 luglio 2008.

Con decreto n. 42126 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Edile La Sicilia Società cooperativa a responsabilità, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42127 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Mitica Food S.r.l., con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 2 novembre 2007 al 1° novembre 2008.

Con decreto n. 42128 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.I.S. S.p.a., con sede in Vittoria (Ragusa), unità di Acate (Ragusa), Fondi (Latina), Gela (Caltanissetta), Marsala (Trapani), Pozzallo (Ragusa), Scicli (Ragusa), Vittoria (Ragusa), per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 42129 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Decoritalia International S.r.l., con sede in Calenzano (Firenze), unità di Calenzano (Firenze), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1° luglio 2008.

Con decreto n. 42130 del 19 novembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Medical S. Barbara S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di Caltanissetta, per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 marzo 2008.

Il presente decreto annulla il D.D. n. 40760 del 12 aprile 2007 limitatamente al periodo dal 26 marzo 2007 al 31 dicembre 2007.

08A00007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio del Salame Brianza con sede in via Bergamo, 35 - 23807 Merate (Lecco) e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che è già stata trasmessa alla Commissione europea, in data 13 aprile 1999, una modifica a tutt'oggi non esaminata dai servizi comunitari e che il consorzio di tutela, di concerto con la Regione Lombardia, ha ritenuto opportuno ritirare tale modifica per ripresentarne una nuova;

Considerato che la nuova istanza di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Salame Brianza» riguarda la tipologia di macinatura, che viene svincolata dal peso del salame;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Lombardia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Salame Brianza» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Salame Brianza» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Salame Brianza» debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni:

Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni devono rispondere alle caratteristiche produttive già stabilite dai decreti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 18 dicembre 1993 per i prosciutti di Parma e San Daniele. I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Da tali suini si ottengono le spalle non mondate di almeno cinque chilogrammi, aventi le caratteristiche necessarie per la produzione del «Salame Brianza».

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

L'elaborazione del «Salame Brianza» deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della Brianza delimitata a nord dai contrafforti del Monte Ghisallo, a sud dal corso del canale Villoresi, ad est dal solco profondo del fiume Adda ed ad ovest dalla strada statale Comasina, con la relativa fascia esterna di 2 km.

Art. 3.

Materie prime

Il «Salame Brianza» è costituito dall'impasto di carne suina: spalla disossata e snervata secondo buona tecnica, friscoli di banco e triti di prosciutti, pancette e/o gole senza grasso molle, sale, pepe a pezzi e/o macinato.

Possono essere inoltre impiegati: vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio alla dose massima di 195 parti per milione, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 95 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico, aglio in dose minima.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

La produzione del «Salame Brianza», compreso il confezionamento, l'affettamento ed il porzionamento, deve avvenire nella zona delimitata nell'art. 2, con la seguente metodologia di elaborazione: le spalle suine da avviare alla mondatura devono essere di peso non inferiore a 5 chilogrammi, essere mondate accuratamente secondo buona tecnica con asportazione delle parti connettivali di maggiore dimensione e del tessuto adiposo molle. Le spalle mondate, unitamente ai triti di prosciutto, friscoli di banco e gole senza grasso molle sono fatte sostare in cella frigorifera a temperatura di congelazione o refrigerazione.

Successivamente avviene la macinatura con tritacarne avente stampi con fori di 4-4,5 mm o di 7-8 mm.

L'impastatura di tutti gli ingredienti può essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

Il «Salame Brianza» deve essere insaccato in budello naturale o artificiale eventualmente legato con spago o posto in rete.

L'asciugamento del «Salame Brianza» è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 15º e 25ºC) o a freddo (temperatura compresa tra 3º e 7ºC), non possono essere adottate tecniche che prevedono una fermentazione accelerata. L'asciugamento deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura deve essere condotta in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa tra 9º e 13ºC. Il tempo di stagionatura, periodo comprendente anche l'asciugamento, varia in funzione del diametro del salame fresco, come viene indicato nella seguente tabella:

	Diametro del salame fresco in mm	Tempi minimi di stagionatura in giorni (compreso asciugamento)	Tempi minimi di stagionatura in giorni (compreso asciugamento) qualora il salame sia posto sottovuoto – in atmosfera protettiva – microforato – confezionato
A	fino a 43	14	21
B	da 44 a 50	21	28
C	da 51 a 55	28	32
D	da 56 a 60	32	32
E	da 61 a 65	35	35
F	da 66 a 70	42	42
G	da 71 a 75	49	49
H	da 76 a 80	56	56
I	da 81 a 90	70	70
L	da 91 a 100	80	80
M	da 101 a 110	90	90
N	Oltre 110	105	105

Art. 6.

Caratteristiche

Il «Salame Brianza» all'atto della immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:

Caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma cilindrica;

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;

aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con frazione adiposa priva di porzioni rancide; non sono presenti frazioni aponeurotiche evidenti;

colore: rosso rubino uniforme;

odore: profumo delicato e caratteristico;

sapore: gusto molto dolce e delicato mai acido.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali: min. 23%;

rapporto collageno/proteine: max. 0,10;

rapporto acqua/proteine: max. 2,00;

rapporto grasso/proteine: max. 1,5;

pH: maggiore o uguale 5,3.

Caratteristiche microbiologiche:

carica microbica mesofila: > 1x10 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobaciliacee e coccacee.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

Entrambe le suddette menzioni sono intraducibili.

Può inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione di Origine Protetta» nella lingua del Paese di destinazione.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo identificativo della denominazione che è il seguente:

Campanone della Brianza:

Torre Campana: Verde pant. 348C - Rosso pant. 186C;

Fascia tricolore: Rosso pant. 186C - Verde pant. 348C;

Anello con scritta DOP: Rosso ombra ottenuto con sovrapposizione di retino verde.

I tre segni distintivi sopra elencati sono racchiusi in un cerchio di colore: Verde pant. 348C - Bianco.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

Qualora il logo sia direttamente stampato sull'etichetta delle ditte produttrici, i quantitativi di etichette, controllati dall'Organo indicato all'art. 7, debbono corrispondere ai quantitativi di materia prima avviata alla produzione del «Salame Brianza».

Il «Salame Brianza» può essere commercializzato sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

07A11025

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Individuazione degli atti di gestione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2007, pubblicato nel presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007 recante «Individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2007, si riporta qui di seguito il testo aggiornato del citato decreto 18 settembre 2007:

«Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 460 che demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed in particolare l'art. 2, comma 5, come modificato dalla citata legge n. 296 del 2006 che, tra l'altro, prevede che i diritti dell'azionista in riferimento alla società, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la propria direttiva recante «priorità ed obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della medesima Agenzia ex art. 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed in particolare i punti 3.1.3, 3.5.3, 4.1.1 e 4.2.2 concernenti l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, del Piano di riorganizzazione interna della società, del Documento previsionale di gestione nonché di taluni ulteriori atti della Società;

Visti gli articoli 2364, 2365, 2377 e 2379 del codice civile;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione degli atti della Società ai sensi del citato comma 460 della legge n. 296 del 2006 nel rispetto della competenza esclusiva sulla gestione d'impresa spettante al Consiglio di amministrazione in base alle norme vigenti, assicurando nello stesso tempo, su tale gestione, un controllo analogo a quello che l'Amministrazione esercita sui propri servizi;

Vista la determinazione della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli Enti n. 2/2007 relativa all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, punto V, in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico dovranno comunicare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti dell'Agenzia;

Preso atto che l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, la definizione, con proprie direttive, delle priorità e degli obiettivi della Società, nonché l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna della Società medesima e del documento previsionale e di gestione e dei suoi eventuali aggiornamenti costituiscono imprescindibili presupposti e limiti previsti dalla legge ai fini del predetto controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico il necessario controllo sugli atti di gestione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., la predetta Società, e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Società veicolo, sottopongono all'approvazione preventiva del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero gli atti relativi a:

1. affidamenti di attività da parte di Amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico per importi maggiori di 500 mila euro;

2. costituzione di nuove società;

3. acquisizioni di partecipazioni in società, con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi;

4. cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie non comprese nel Piano di riordino e dismissione.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Società veicolo, sottopongono all'approvazione preventiva del Ministro dello sviluppo economico i seguenti atti:

1. designazione di amministratori qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;

2. proposte di revoca di amministratori;

3. proposte di modifica significative degli statuti delle società;

4. proposte di nomina e revoca di liquidatori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;

5. tutti gli altri atti per i quali il Piano di riordino e dismissione e il decreto ministeriale di approvazione del Piano di riordino e dismissione prevedano la preventiva approvazione.

3. È fatta salva, in ogni caso, la necessità dell'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico qualora gli atti di cui al comma 1 determinino modifiche o integrazioni al Piano di riordino e di dismissione della predetta Società di cui all'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. Oltre agli atti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. trasmette al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ogni pertinente atto di gestione che venga richiesto dallo stesso Dipartimento.

Art. 3.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione trasmette alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, tutti gli atti adottati ai sensi del presente decreto nonché ogni altro provvedimento rilevante emesso, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero nei confronti dell'Agenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

08A00108

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regolamento nuovi entranti e chiusure per il periodo 2008-2012, assegnazione delle quote di CO_2

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) la bozza di regolamento nuovi entranti e chiusure per il periodo 2008-2012, parte integrante dello schema di decisione di assegnazione delle quote di CO_2. approvato dal Comitato di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ed elaborato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

07A11023

Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) lo schema di decisione di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012, approvato dal Comitato di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE ed elaborato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

07A11024

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Ivan Boccali, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Bokalič» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0047772 di data 11 dicembre 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/3781 di data 18 maggio 1933 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Emilio Bokalič, nato il 28 novembre 1893 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «Boccali», con estensione alla moglie Carla Suard ed al figlio Giorgio.

Per l'effetto, il cognome del sig. Ivan Boccali, nipote di Giorgio, nato l'8 ottobre 1981 a Trieste e ivi residente in via Monte Mangart n. 2 è ripristinato nella forma originaria di «Bokalič» come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

07A11020

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 334 del 12 novembre 2007.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione Ditta	Città
197 AL	Baldi e C. s.n.c. di Baldi Doretta e Baldi Silvano	Valenza
1494 AL	Barberis Gioachino e Odone Giancarlo s.n.c.	Valenza
2630 AL	Rabagliati Mauro	Casale Monferrato
2751 AL	Montanera Gian Paolo	Alessandria Valmadonna
2892 AL	Tartara Massimo	Valenza
2960 AL	Boris Giuseppe	Valenza
3376 AL	Raiteri Giovanni Gioielli	Valenza
3422 AL	Capra Mario	Pomaro Mon.to
3442 AL	D.Z. Gioielli di Dini Piero e C. s.n.c.	Valmacca
3491 AL	Zogno Gioielli di Zogno Roberto e C. S.a.s.	Valenza
3583 AL	Marilor Gioielli di Anelli Maria	Valenza
3681 AL	Moraglio Alfredo	Valenza
3717 AL	N.M. di Nobile Claudio e C. s.n.c.	Valenza
3794 AL	Rosso Claudio	Valenza
3806 AL	Polimena Sara	Valenza
3903 AL	Muccignat Pier Luigi	Ticineto

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 334 del 12 novembre 2007.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione Ditta	Città	Smarriti
26 AL	Carlo Illario e Fratelli S.r.l.	Valenza	34
862 AL	Cassini Franco	Valenza	2
1504 AL	Just for you Creation S.r.l.	Valenza	2
2000 AL	EsseBi di Alberto Siligardi e C. s.n.c.	Valenza	4
2014 AL	Biemme S.n.c. di Boccalatte Piero e Mazzucco Osvaldo	Valenza	3
2373 AL	Grana e Rovera s.n.c. di Grana G. e Rovera L.	Valenza	2
2436 AL	Toso Luca	Valenza	1
3406 AL	La Meridiana di Fava Massimo	Valenza	1
3754 AL	M.P.K. S.p.a.	Valenza	1
3791 AL	Astha International di Atul Sekhawat	Valenza	3

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Bononi - Creazioni Gioielli di Bononi Stefano - via F. Cavallotti, 97 - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2996 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 353 del 26 novembre 2007.

La sottoelencata impresa non ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Iri Design di Turrisi Giuseppe - via Salmazza, 6 - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3653 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario Generale n. 354 del 26 novembre 2007.

La sottoelencata impresa non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

07A11030-07A11031-07A11032

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-008) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.